

GUIDA AI PARAMETRI

di negoziazione del mercato EuroTLX

VERSIONE 2.98

IN VIGORE DAL ~~24-12~~ MARZO-APRILE 2021



BORSA ITALIANA

INTRODUZIONE	3
1. SEGMENTI DELLA PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE	4
2. LIMITI DI VARIAZIONE DEI PREZZI	5
3. PREZZO DI RIFERIMENTO	11
4. PROPOSTE DI NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE RICHIESTE DI QUOTAZIONE RFQ	12
5. OBBLIGHI DI SPREAD DEI LIQUIDITY PROVIDER	17
6. SITUAZIONI DI STRESS DEL MERCATO (SMC).....	19
7. OBBLIGHI DEI LIQUIDITY PROVIDER IN SITUAZIONI DI STRESS DEL MERCATO (SMC).....	21
8. CIRCOSTANZE ECCEZIONALI (EMC)	21
9. LIMITI TECNICI ALL'IMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI NEGOZIAZIONE, OTR E DOTAZIONE DI ACCESSO PER GLI OPERATORI	22
1. <i>Limiti al quantitativo e al controvalore massimo di una proposta di negoziazione</i>	22
2. <i>OTR</i>	22
3. <i>Dotazione di accesso per gli operatori Specialist e gli operatori Market Maker</i>	2524
4. <i>CompID Supervisor</i>	28
10. TICK DI NEGOZIAZIONE.....	29
11. OBBLIGHI MINIMI DI QUANTITA' DEI LIQUIDITY PROVIDER	30

INTRODUZIONE

La Guida ai Parametri:

1. deve essere letta congiuntamente al Regolamento EuroTLX;
2. è aggiornata costantemente;
3. è pubblicata sul sito di Borsa Italiana e sempre comunicata tramite Avviso.

1. SEGMENTI DELLA PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE

Di seguito sono indicati i segmenti della piattaforma di negoziazione del mercato EuroTLX ed i principali relativi settori. L'elenco completo dei settori è disponibile nella documentazione tecnica relativa al file anagrafico MIT305.

CODICE SEGMENTO	DESCRIZIONE SEGMENTO	CODICE SETTORE	DESCRIZIONE SETTORE
EEQ	ETLX EQUITIES	IEQ	INTERNATIONAL EQUITY
DCE	DOMESTIC SETTLED CERTIFICATES	DLNP	DOMESTIC SETTLED LEVA E CAP NON PROT
		DPPP	DOMESTIC SETTLED CAP PROT E PARZ PROT
FCE	FOREIGN SETTLED CERTIFICATES	FLNP	FOREIGN SETTLED LEVA E CAP NON PROT
		FPPP	FOREIGN SETTLED CAP PROT E PARZ PROT
DGS	DOMESTIC SETTLED GOVIES & SOVEREIGN	DIG	DOMESTIC SETTLED ITALIAN AND FOREIGN GOVIES
FGS	FOREIGN SETTLED GOVIES & SOVEREIGN	FSG	FOREIGN SETTLED GOVIES GER FRA
		FSGO	FOREIGN SETTLED GOVIES OTHER
		FSS	FOREIGN SETTLED SOVEREIGN
DCF	DOMESTIC SETTLED CORPORATE, FINANCIAL, SUPRA, EMERGING, OTHER BONDS	DSCF	DOMESTIC SETTLED CORPORATE, FINANCIAL AND SUPRA
		DSEO	DOMESTIC SETTLED EMERGING AND OTHER BONDS
FCF	FOREIGN SETTLED CORPORATE, FINANCIAL, SUPRA, EMERGING, OTHER BONDS	FSCF	FOREIGN SETTLED CORPORATE, FINANCIAL AND SUPRA
		FSEO	FOREIGN SETTLED EMERGING AND OTHER BONDS

		FSCE	FOREIGN SETT CORP, FIN, SUPRA, EMERG AND OTHER BONDS NOT MAJOR CURR
DBB	DOMESTIC SETTLED BANKING BONDS	DBBP	DOMESTIC SETTLED BANKING BOND PLAIN
		DBBN	DOMESTIC SETTLED BANKING BOND NON PLAIN
FBB	FOREIGN SETTLED BANKING BONDS	FBBP	FOREIGN SETTLED BANKING BOND PLAIN
		FBBN	FOREIGN SETTLED BANKING BOND NON PLAIN
FPR	FOREIGN SETTLED PROFESSIONAL REQUEST	FPRP	FOREIGN SETTLED PROFESSIONAL REQUEST PLAIN
		FPRN	FOREIGN SETTLED PROFESSIONAL REQUEST NON PLAIN

2. LIMITI DI VARIAZIONE DEI PREZZI

1. Ai sensi delle linee guida 4.5 del Regolamento “Controlli automatici delle negoziazioni”, sono stabilite le seguenti condizioni di negoziazione sulla base delle tipologie di strumenti finanziari definite nel Regolamento:

a) *limite massimo di variazione dei prezzi delle proposte rispetto al Prezzo Statico:*

- per le “Azioni, Certificati rappresentativi di azioni e altri titoli di capitale di rischio”: $\pm 50\%$
- per “Certificates” e “Covered warrant”:

Prezzo Statico Prezzo di riferimento della seduta precedente	Limite massimo di variazione
Inferiore o uguale a 0,003	+ 2000%; -100% \neq 2000%
0,0031 – 0,03	+ 600%; -100% \neq 600%

0,0301 - 0,1	+ 400 %; -100% ± 400 %
0,1001 - 0,3	+ 300 %; -100% ± 300 %
0,3001 - 1,5	+ 300 %; -100% ± 300 %
1,5001 - 3	+ 200 %; -100% ± 200 %
3,0001 - 30	± 90 %
30,0001 - 70	± 50 %
70,0001 - 100	± 40 30 %
100,0001 - 300	± 30 25 %
300,0001 - 1.000 <i>Superiore a 300</i>	± 25 20 %
1.000,0001 - 10.000	± 25%
Superiore a 10.000	± 20%

- per i titoli di debito:

Classi di vita residua	Settore FSCE (titoli di debito in valute differenti da EUR, GBP, USD, AUD, CAD)	Settori DBBP, FBBP, DSCF, FSCF, FSGO, FSS e Segmento DGS - non Italia ("Obbligazioni bancarie non eurobond" plain vanilla, "Sovereign", "Corporate e Finanziarie", "Sovranazionali/Agency", "Titoli di Stato non Italia" differenti da Francia e Germania)	Settori DBBN, FBBN DSEO, FSEO ("Obbligazioni bancarie non eurobond" non plain vanilla, "Mercati Emergenti", "Altre Obbligazioni Governative", e "Altri titoli di debito")
0 - 180 (6 mesi)	± 10%	± 5%	± 5%
181 - 365 (1 anno)	± 10%	± 10%	± 10%
366 - 730 (2 anni)	± 15%	± 10%	± 10%
731 - 1095 (3 anni)	± 15%	± 10%	± 10%
1096 - 1825 (5 anni)	± 15%	± 15%	± 15%
1826 - 2556 (7 anni)	± 15%	± 15%	± 15%
2557 - 3650 (10 anni)	± 15%	± 15%	± 15%
3651 - 5475 (15 anni)	± 20%	± 15%	± 20%
5476 e oltre	± 20%	± 20%	± 20%

b) limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al Prezzo Statico:

- per le “Azioni, Certificati rappresentativi di Azioni e altri titoli di capitale di rischio” $\pm 10\%$
- per “Certificates” e “Covered warrant”:

<u>Prezzo di riferimento della seduta precedente</u> <u>Prezzo Statico</u>	Limite massimo di variazione
Inferiore o uguale a 0,003	$\pm 200\%$; -100%
0,0031 - 0,03	$\pm 9070\%$
0,0301 - 0,1	$\pm 9070\%$
0,1001 - 0,3	$\pm 8060\%$
0,3001 - 1,5	$\pm 7050\%$
1,5001 - 3	$\pm 5040\%$
3,0001 - 30	$\pm 4030\%$
30,0001 - 70	$\pm 3025\%$
70,0001 - 100	$\pm 2015\%$
100,0001 - 300	$\pm 2012,5\%$
<u>300,0001 - 1.000</u> <i>Superiore a 300</i>	$\pm 157,5\%$
<u>1.000,0001 - 10.000</u>	$\pm 12,5\%$
<u>Superiore a 10.000</u>	$\pm 7,5\%$

- per i titoli di debito:

Classi di vita residua	Settore FSCE (titoli di debito in valute differenti da EUR, GBP, USD, AUD, CAD)	Settori DBBP, FBBP, DSCF, FSCF, FSGO, FSS e Segmento DGS - non Italia (“Obbligazioni bancarie non eurobond” plain vanilla, “Sovereign”, “Corporate e Finanziarie”, “Sovranazionali/Agency”, “Titoli di Stato non Italia” differenti da Francia e Germania)	Settori DBBN, FBBN DSEO, FSEO (“Obbligazioni bancarie non eurobond” non plain vanilla, “Mercati Emergenti”, “Altre Obbligazioni Governative”, e “Altri titoli di debito”)
0 - 180 (6 mesi)	$\pm 2\%$	$\pm 1\%$	$\pm 1,50\%$
181 - 365 (1 anno)	$\pm 2\%$	$\pm 1,25\%$	$\pm 2\%$

366 – 730 (2 anni)	±3%	±1,50%	±2,50%
731 – 1095 (3 anni)	±3%	±2%	±3%
1096 – 1825 (5 anni)	±4%	±2,50%	±3,50%
1826 – 2556 (7 anni)	±5%	±3%	±4%
2557 – 3650 (10 anni)	±5%	±3%	±5%
3651 – 5475 (15 anni)	±5,50%	±3,50%	±6%
5476 e oltre	±7%	±3,50%	±7%

c) **limite massimo di variazione dei prezzi dei contratti rispetto al Prezzo Dinamico:**

- per le “Azioni, Certificati rappresentativi di Azioni e altri titoli di capitale di rischio” ± 5 %
- per “Certificates” e “Covered warrant”:

<u>Prezzo di riferimento della seduta precedente</u> <u>Prezzo Dinamico</u>	Limite massimo di variazione
Inferiore o uguale a 0,003	±150 %; -100%
0,0031 - 0,03	± 80 50 %
0,0301 - 0,1	± 70 50 %
0,1001 - 0,3	± 60 40 %
0,3001 - 1,5	± 50 25 %
1,5001 - 3	± 30 25 %
3,0001 - 30	± 25 10 %
30,0001 - 70	± 15 7,5 %
70,0001 - 100	± 15 7,5 %
100,0001 - 300	± 10 5 %
<u>300,0001 - 1.000</u> Superiore a 300	± 7,5 3,5 %
<u>1.000,0001 - 10.000</u>	±5 %
<u>Superiore a 10.000</u>	±3,5 %

- per i titoli di debito:

Classi di vita residua	Settore FSCE (titoli di debito in valute differenti da EUR, GBP, USD, AUD, CAD)	Settori DBBP, FBBP, DSCF, FSCF, FSGO, FSS e Segmento DGS - non Italia ("Obbligazioni bancarie non eurobond" plain vanilla, "Sovereign", "Corporate e Finanziarie", "Sovranazionali/Agency", "Titoli di Stato non Italia" differenti da Francia e Germania)	Settori DBBN, FBBN DSEO, FSEO ("Obbligazioni bancarie non eurobond" non plain vanilla, "Mercati Emergenti", "Altre Obbligazioni Governative", e "Altri titoli di debito")
0 – 180 (6 mesi)	±1,50%	±1%	±1%
181 - 365 (1 anno)	±1,50%	±1%	±1,50%
366 – 730 (2 anni)	±2,50%	±1%	±1,50%
731 – 1095 (3 anni)	±2,50%	±1,50%	±2%
1096 – 1825 (5 anni)	±3%	±1,50%	±2,50%
1826 – 2556 (7 anni)	±4%	±1,50%	±3%
2557 – 3650 (10 anni)	±4%	±2%	±3%
3651 – 5475 (15 anni)	±4,50%	±2%	±4%
5476 e oltre	±5%	±2,50%	±5%

2. Ai sensi dell'articolo 5.3 comma 1 lettera e) del Regolamento, per i titoli del segmento EuroTLX^{Quote}, gli Operatori possono inviare proposte in conto proprio riferite al proprio interesse non vincolante (in particolare, attraverso l'invio di sole quotazioni dual side dalle 8.45 alle 9.00, e di ordini e quotazioni dual side dalle 9.00 alle 17.30). Tali proposte sono accettate se il loro prezzo in acquisto/in vendita risulta minore/maggiore dei prezzi in vendita/acquisto già inviati e non cancellate e se ricade all'interno del limite massimo di variazione dei prezzi delle proposte rispetto al Prezzo di Riferimento, stabiliti nei valori percentuali che seguono:

Classi di vita residua	Settore FPRP (titoli plain vanilla del segmento EuroTLX ^{Quote})	Settore FPRN (titoli non plain vanilla del segmento EuroTLX ^{Quote})
0 – 180 (6 mesi)	± 3%	± 5%

181 - 365 (1 anno)	$\pm 4\%$	$\pm 5\%$
366 - 730 (2 anni)	$\pm 5\%$	$\pm 10\%$
731 - 1095 (3 anni)	$\pm 7\%$	$\pm 10\%$
1096 - 1825 (5 anni)	$\pm 10\%$	$\pm 12\%$
1826 - 2556 (7 anni)	$\pm 12\%$	$\pm 15\%$
2557 - 3650 (10 anni)	$\pm 15\%$	$\pm 15\%$
3651 - 5475 (15 anni)	$\pm 18\%$	$\pm 20\%$
5476 e oltre	$\pm 20\%$	$\pm 30\%$

3. Ai sensi dell'articolo 8.2 del Regolamento le condizioni di negoziazione di cui ai precedenti paragrafi possono essere modificate o temporaneamente disattivate.

3. PREZZO DI RIFERIMENTO

1. Ai sensi dell'articolo 4.7 lettera a) del Regolamento, la media ponderata dei contratti sarà calcolata sulla base dei seguenti intervalli temporali:

CODICE SEGMENTO	DESCRIZIONE SEGMENTO	INTERVALLO TEMPORALE
DGS	DOMESTIC SETTLED GOVIES & SOVEREIGN	ULTIMI 60 MINUTI
FGS	FOREIGN SETTLED GOVIES & SOVEREIGN	ULTIMI 90 MINUTI
DCF	DOMESTIC SETTLED CORPORATE, FINANCIAL, SUPRA, EMERGING, OTHER BONDS	ULTIMI 120 MINUTI
FCF	FOREIGN SETTLED CORPORATE, FINANCIAL, SUPRA, EMERGING, OTHER BONDS	ULTIMI 120 MINUTI
DBB	DOMESTIC SETTLED BANKING BONDS	INTERA DURATA DELLA NEGOZIAZIONE CONTINUA
FBB	FOREIGN SETTLED BANKING BONDS	INTERA DURATA DELLA NEGOZIAZIONE CONTINUA

4. PROPOSTE DI NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE RICHIESTE DI QUOTAZIONE RFQ

Ai sensi degli articoli 4.4 e 4.6 del Regolamento, in merito alle proposte di negoziazione ed alle modalità di esecuzione delle richieste di quotazione RFQ, la funzionalità è attiva per il solo Segmento Bond-X, così come definito all'interno delle Linee guida 4.1. Inoltre si precisa quanto segue:

1. Richieste di quotazione:

Le richieste di quotazione RFQ possono essere immesse dagli Operatori abilitati su tutti i titoli dei segmenti DGS, FGS, DCF, FCF. Per i segmenti DCE, FCE, DBB e FBB le richieste di quotazione RFQ possono essere immesse solo sui titoli per i quali lo Specialist richiedente l'ammissione ne abbia richiesto l'attivazione (tale richiesta da parte di uno Specialist comporta l'attivazione automatica della RFQ su tutti i titoli quotati dallo stesso Specialist).

Per il segmento FPR le richieste di quotazione RFQ possono essere immesse su tutti i titoli del segmento dagli Operatori del segmento EuroTLX^{Quote}. Tutte le richieste possono essere immesse in forma anonima o non anonima, con modalità di esecuzione manuale oppure automatica. Solo qualora le richieste siano immesse in modalità automatica, il richiedente è obbligato a specificare il lato dell'operazione che intende effettuare (acquisto o vendita).

2. Risposte ad una RFQ:

Per i segmenti DGS, FGS, DCF, FCF, DCE, FCE, DBB e FBB, le risposte ad una RFQ potranno essere inserite dai soli Liquidity Provider abilitati alla RFQ e che, sul titolo oggetto di RFQ, hanno assunto gli obblighi di liquidità ai sensi dell'articolo 6.3 del Regolamento. Inoltre, relativamente ai segmenti DGS, FGS, DCF e FCF i Market Maker abilitati e che hanno assunto gli obblighi di liquidità su un totale di almeno 500 strumenti finanziari negoziati sui segmenti medesimi potranno rispondere a richieste di quotazione RFQ su tutti i titoli negoziati in tali segmenti. La determinazione del numero di titoli su cui i Market Maker risultano aver assunto gli obblighi di liquidità avviene in ogni momento su richiesta dell'Operatore, al momento della abilitazione ed alla fine di ciascun anno solare.

Per il segmento FPR le risposte ad una RFQ possono essere immesse in conto proprio o in conto terzi dagli Operatori del segmento EuroTLX^{Quote} su tutti i titoli del segmento.

3. Durata:

Per i segmenti DGS e FGS, la durata massima della RFQ è stabilita in 60 secondi.

Per i segmenti DCF, FCF, DCE, FCE, DBB, FBB e FPR la durata massima della RFQ è stabilita in 90 secondi.

4. *Quantità minima RFQ:*

La quantità minima di ciascuna richiesta di quotazione RFQ e dei contratti conclusi con modalità RFQ, oltre ad essere multipla del lotto minimo di negoziazione relativo allo specifico titolo, deve essere almeno pari al valore nominale (o al numero di pezzi per gli strumenti finanziari dei segmenti DCE e FCE) indicato per ciascun strumento finanziario nel file MIT 305 (Min RFQ Value). In particolare, tale valore è equivalente a 700.000 € per i segmenti DGS e FGS, 200.000 € per i segmenti DCF, FCF, DCE, FCE, DBB e FBB, 100.000 € per il segmento FPR (per ciascun strumento finanziario negoziato in valuta differente dall'euro, tali soglie sono convertite utilizzando il tasso di cambio riferito all'ultimo giorno dell'anno precedente la loro applicazione ed eventualmente aggiornato a seguito di eventi che lo rendano necessario).

5. *Quantità massima RFQ:*

La quantità massima di ciascuna richiesta di quotazione RFQ e dei contratti conclusi con modalità RFQ, oltre ad essere multiplo del lotto minimo di negoziazione relativo allo specifico titolo, è pari al valore nominale (o al numero di pezzi per gli strumenti finanziari dei segmenti DCE e FCE) indicato per ciascun strumento finanziario nel file MIT 305 (ottenibile moltiplicando i valori EMS e MaxQtyRFQEMSMultiplier).

6. *Controvalore massimo RFQ:*

Il controvalore massimo in Euro di ciascuna richiesta di quotazione RFQ e dei contratti conclusi con modalità RFQ, oltre ad essere multiplo del lotto minimo di negoziazione relativo allo specifico titolo, è pari al controvalore indicato per ciascun strumento finanziario nel file MIT 305 (Max RFQ Value).

7. *Limiti di scostamento RFQ:*

Le risposte ad una RFQ ed i contratti possono avere uno scostamento di prezzo non superiore al limite massimo stabilito nella tabella sotto riportata e calcolato rispetto ai migliori prezzi presenti sul book di negoziazione oppure rispetto al prezzo dinamico secondo il suo algoritmo di calcolo. In particolare, il limite di scostamento è calcolato:

- a) rispetto al miglior prezzo in acquisto e al miglior prezzo in vendita presenti sul book di negoziazione - o degli interessi non vincolanti per il segmento FPR;
- b) oppure, in assenza di uno o di entrambi i prezzi suddetti, rispetto al Last Trade Price¹ cioè al prezzo dell'ultimo contratto concluso sul book di negoziazione durante la giornata;
- c) oppure, in assenza di quest'ultimo prezzo, rispetto al Closing Price¹ cioè al prezzo di chiusura della giornata di negoziazione precedente calcolato secondo il medesimo algoritmo previsto per il calcolo del Prezzo di Riferimento.

¹ Si veda la definizione riportata nel MIT 201, Trading Service Manual

8. Durata minima della richiesta:

Per le richieste di quotazione RFQ immesse in modalità di esecuzione automatica, il richiedente può indicare la durata minima della richiesta cioè il numero di secondi a partire dal quale la richiesta diventa automaticamente eseguibile qualora gli altri criteri siano soddisfatti. In assenza di tale indicazione da parte del richiedente, tale parametro sarà automaticamente posto pari a 20 secondi.

9. Numero minimo di risposte:

Per le richieste di quotazione RFQ immesse in modalità di esecuzione automatica, il richiedente può indicare il numero minimo di risposte alla RFQ richiesto per l'esecuzione automatica. In assenza di tale indicazione da parte del richiedente, tale parametro sarà automaticamente posto pari a 2.

CODICE SETTORE	DESCRIZIONE SETTORE	LIMITE DI SCOSTAMENTO
DIG FSG	DOMESTIC SETT ITALIAN AND FOREIGN GOVIES FOREIGN SETT GOVIES GER FRA	± 1%
FSGO FSS	FOREIGN SETT GOVIES OTHER FOREIGN SETT SOVEREIGN	± 2%
DSCF FSCF	DOMESTIC SETT CORP, FIN AND SUPRA FOREIGN SETT CORP, FIN AND SUPRA	± 3%
DBBP FBBP	DOMESTIC SETT BANKING BOND PLAIN FOREIGN SETT BANKING BOND PLAIN	± 4%
DSEO FSEO FSCE FPRP DPPP FPPP	DOMESTIC SETT EMERGING AND OTHER BONDS FOREIGN SETT EMERGING AND OTHER BONDS FOR CORP, FIN, SUP, EMER OTHER NOT MAJOR CURR FOREIGN SETTLED PROFESSIONAL REQUEST PLAIN DOMESTIC SETT CAP PROT E PARZ PROT FOREIGN SETT CAP PROT E PARZ PROT	± 5%

FPRN	FOREIGN SETTLED PROFESSIONAL REQUEST NON PLAIN	± 6%
DBBN	DOMESTIC SETTLED BANKING BOND NON PLAIN	
FBBN	FOREIGN SETTLED BANKING BOND NON PLAIN	
DLNP	DOMESTIC SETTLED LEVA E CAP NON PROT	
FLNP	FOREIGN SETTLED LEVA E CAP NON PROT	

10. Numero massimo di Operatori:

Ai sensi delle linee guida 4.6 comma 2 del Regolamento, le RFQ immesse in forma non anonima potranno essere rivolte ad un numero massimo di 8 Operatori.

Sotto in tabella sono riassunti alcuni parametri sopra riportati:

CODICE SEGMENTO	DESCRIZIONE SEGMENTO	QUANTITA' MINIMA RFQ	DURATA RFQ	
DGS	DOMESTIC SETTLED GOVIES & SOVEREIGN	700.000 €	60 secondi	
FGS	FOREIGN SETTLED GOVIES & SOVEREIGN			
DCF	DOMESTIC SETTLED CORP, FIN, SUPRA, EMERGING, OTHER BONDS	200.000 €	90 secondi	
FCF	FOREIGN SETTLED CORP, FIN, SUPRA, EMERGING, OTHER BONDS			
DBB	DOMESTIC SETTLED BANKING BONDS			
FBB	FOREIGN SETTLED BANKING BONDS			
DCE	DOMESTIC SETTLED CERTIFICATES			
FCE	FOREIGN SETTLED CERTIFICATES			

FPR	FOREIGN SETTLED PROFESSIONAL REQUEST	100.000 €	90 secondi	
-----	--------------------------------------	-----------	------------	--

Sia i prezzi delle risposte ad una RFQ che gli eventuali prezzi limite indicati in una richiesta di RFQ devono essere multipli del valore (“tick”) 0,0001.

5. OBBLIGHI DI SPREAD DEI LIQUIDITY PROVIDER

1. Ai sensi dell'articolo 6.4 del Regolamento, relativamente agli obblighi di spread dei Liquidity Provider che si impegnano ad esporre sul mercato proposte in acquisto ed in vendita, lo spread massimo, calcolato come rapporto tra la differenza tra il prezzo in vendita e il prezzo in acquisto e la loro semisomma, viene definito sulla base delle seguenti tabelle:

- Per “Azioni, Certificati rappresentativi di Azioni e altri titoli di capitale di rischio”:

<i>Prezzo di Riferimento (in € o in altra valuta)</i>	<i>Spread massimo</i>
Inferiore o uguale a 0,0030	50 %
Superiore a 0,0030 fino a 3,000 incluso	20 %
Superiore a 3,000 fino a 35,00 incluso	7,5 %
Superiore a 35,00 fino a 70,00 incluso	5 %
Superiore a 70,00	3,5 %

- Per “Certificates” e “Covered warrants”:

<i>Prezzo di Riferimento (in € o in altra valuta)</i>	<i>Spread massimo</i>
Inferiore o uguale a 0,0030	180 %
Superiore a 0,0030 fino a 0,300 incluso	50 %
Superiore a 0,3000 fino a 1,500 incluso	20 %
Superiore a 1,500 fino a 3,000 incluso	15 %
Superiore a 3,000 fino a 30,00 incluso	7,5 %
Superiore a 30,00	3,5 %

- Per i titoli di debito:

Classi di vita residua	<i>Spread massimo</i>		
	Settore FSCE (titoli di debito in valute differenti da EUR, GBP, USD, AUD, CAD)	Settori DBBP, FBBP, DSCF, FSCF, FSGO, FSS e Segmento DGS - non Italia ("Obbligazioni bancarie non eurobond" plain vanilla, "Sovereign", "Corporate e Finanziarie", "Sovranazionali/Agency", "Titoli di Stato non Italia" differenti da Francia e Germania)	Settori DBBN, FBBN DSEO, FSEO ("Obbligazioni bancarie non eurobond" non plain vanilla, "Mercati Emergenti", "Altre Obbligazioni Governative", e "Altri titoli di debito")
0 – 180 (6 mesi)	3%	1%	2%
181 - 365 (1 anno)	3%	2%	2%
366 – 730 (2 anni)	6%	2%	3%
731 – 1095 (3 anni)	6%	3%	4%
1096 – 1825 (5 anni)	7%	3%	6%
1826 – 2556 (7 anni)	8%	5%	7%
2557 – 3650 (10 anni)	8%	6%	8%
3651 – 5475 (15 anni)	9%	6%	10%
5476 e oltre	11%	7%	11%

Per i soli titoli di debito, gli spread massimi indicati nella precedente tabella saranno moltiplicati:

- per 1,2 qualora il prezzo di chiusura del giorno precedente per il titolo in considerazione sia compreso tra 35 e 70, e
- per 1,5 qualora tale prezzo di chiusura sia inferiore a 35.

EuroTLX, tenuto conto delle caratteristiche dello strumento, si riserva di prevedere percentuali di spread massimo diverse da quelle indicate in tabella, dandone comunicazione tramite Avviso. La percentuale di spread applicabile su ciascun strumento finanziario è diffusa tramite il sito internet.

2. Nelle situazioni di stress di mercato, i Liquidity Provider saranno tenuti a quotare con spread massimo pari al doppio di quanto definito nei paragrafi precedenti del presente articolo.

3. EuroTLX può adeguare gli obblighi di cui ai paragrafi precedenti in ogni circostanza che richieda interventi di natura tecnica, nonché qualora siano mutate le condizioni di mercato dandone comunicazione tramite Avviso.

6. SITUAZIONI DI STRESS DEL MERCATO (SMC)

1. Ai sensi dell'articolo 8.16 comma 1 del Regolamento, in via generale si dichiarano situazioni di stress di mercato su uno strumento finanziario negoziato sul mercato EuroTLX, nei 5 minuti successivi alla ripresa delle negoziazioni dopo le interruzioni per volatilità.
2. Ai sensi dell'articolo 8.16 comma 2 del Regolamento, EuroTLX può dichiarare con comunicazione agli Operatori che ricorrono situazioni di stress di mercato qualora sui singoli strumenti finanziari o gruppi di strumenti finanziari, le variazioni di prezzi e dei volumi in un determinato intervallo temporale superino contemporaneamente le seguenti condizioni:

Segmento	Condizioni che devono ricorrere contemporaneamente	
EEQ	Variazione del prezzo medio degli ultimi 10 minuti rispetto al prezzo di riferimento precedente superiore in valore assoluto al 15%	Controvalore negoziato > 3 volte il controvalore medio dei 5 gg precedenti
DCE e FCE	Variazione del prezzo medio degli ultimi 10 minuti rispetto al prezzo di riferimento precedente superiore in valore assoluto al 3*Y% [dove Y rappresenta il limite di variazione dei prezzi indicato al precedente paragrafo 2.1 lettera b)	Controvalore negoziato > 3 volte il controvalore medio dei 5 gg precedenti
DBB e FBB	Variazione del prezzo medio degli ultimi 10 minuti rispetto al prezzo di riferimento precedente superiore in valore assoluto al 2*Y% [dove Y rappresenta il limite di variazione dei prezzi indicato al	Controvalore negoziato > 3 volte il controvalore medio dei 5 gg precedenti

	precedente paragrafo 2.1 lettera b)	
DGS e FGS	Variazione del prezzo medio degli ultimi 10 minuti rispetto al prezzo di riferimento precedente superiore in valore assoluto al $2*Y\%$ [dove Y rappresenta il limite di variazione dei prezzi indicato al precedente paragrafo 2.1 lettera b)	Controvalore negoziato > 3 volte il controvalore medio dei 5 gg precedenti
Tutti gli altri segmenti	Variazione del prezzo medio degli ultimi 10 minuti rispetto al prezzo di riferimento precedente superiore in valore assoluto al $2*Y\%$ [dove Y rappresenta il limite di variazione dei prezzi indicato al precedente paragrafo 2.1 lettera b)	Controvalore negoziato > 3 volte il controvalore medio dei 5 gg precedenti

3. EuroTLX può dichiarare, con comunicazione agli Operatori, che ricorrono situazioni di stress sul mercato qualora l'andamento delle negoziazioni sugli strumenti finanziari lo renda necessario.
4. Le situazioni di stress di mercato di cui al paragrafo 1 sono comunicate dal Mercato attraverso i messaggi di interruzione per volatilità (Circuit Breaker, CB). Gli Operatori, considerando tali messaggi che includono i dettagli relativi all'inizio ed alla fine di ciascuna interruzione e sommando il periodo di 5 minuti definito nel paragrafo 1 all'orario di fine del CB, possono acquisire l'informazione relativa alla sussistenza di una SMC.
5. Le situazioni di stress di mercato di cui al paragrafo 2 e paragrafo 3 saranno comunicate dal Mercato tramite "Public Announcement" della piattaforma MIT secondo il seguente formato predefinito:
 - Oggetto: "SMC START" + orario di partenza, oppure "SMC END" + orario di fine (ad esempio "SMC START 09:00:00").
 - Announcement: gli InstrumentID degli strumenti finanziari coinvolti separati da " , ".

7. OBBLIGHI DEI LIQUIDITY PROVIDER IN SITUAZIONI DI STRESS DEL MERCATO (SMC)

1. Obblighi di quantità minima in SMC

Nelle situazioni di stress di mercato, i Liquidity Provider che operano conformemente agli articoli 6.4 e 6.5 del Regolamento, sono tenuti a quotare con quantitativi dimezzati rispetto a quelli previsti per le condizioni normali di mercato in relazione a ciascun strumento finanziario che sono indicati nell'Avviso di Ammissione e/o di Estensione degli obblighi di liquidità, o con successivo Avviso, e pubblicati per ciascun strumento finanziario sul sito internet del Mercato. Il quantitativo dimezzato applicabile sarà sempre il maggiore tra lo stesso quantitativo dimezzato ed il lotto minimo di negoziazione dello specifico strumento finanziario.

2. Obblighi di spread in SMC

Nelle situazioni di stress di mercato, i Liquidity Provider che si sono impegnati ad esporre sul mercato proposte in acquisto ed in vendita ai sensi dell'articolo 6.4 del Regolamento, sono tenuti a rispettare uno spread massimo pari al doppio di quanto definito nella presente Guida ai Parametri relativamente alle condizioni normali di mercato e pubblicato per ciascun strumento finanziario sul sito internet del Mercato.

8. CIRCOSTANZE ECCEZIONALI (EMC)

1. Ai sensi del comma 4 degli articoli 6.4 e 6.5 del Regolamento, i Liquidity Provider non sono tenuti a rispettare gli obblighi di cui ai commi precedenti degli stessi articoli 6.4 e 6.5 del Regolamento al ricorrere delle circostanze eccezionali comunicate da EuroTLX. Tali circostanze si verificano nei casi previsti dall'articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) 2017/578, vale a dire:

- a) estrema volatilità che innesca meccanismi di volatilità per la maggior parte degli strumenti finanziari;
- b) guerra, azioni sindacali, disordini civili o sabotaggio informatico;
- c) condizioni di non regolare funzionamento della negoziazione che compromettono il mantenimento di un'esecuzione equa, ordinata e trasparente delle negoziazioni;
- d) l'impresa di investimento che ha assunto gli obblighi di cui agli articoli 6.4 e 6.5 del Regolamento non riesce a mantenere pratiche di gestione prudente del rischio a causa di problemi tecnici, di gestione del rischio o di divieti di vendite allo scoperto;
- e) durante i periodi di sospensione temporanea della trasparenza pre-negoziazione previsti all'articolo 9, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 600/2014.

2. Nei casi previsti alla lettera d) del precedente paragrafo, i Liquidity Provider comunicano per iscritto ad EuroTLX, via email da persone autorizzate, la sussistenza e la fine di tale circostanza, al fine di ottenere l'esonero dagli obblighi di quotazione.
3. Le EMC di cui al paragrafo 1, ad esclusione di quella prevista alla lettera d), saranno comunicate da EuroTLX tramite Avviso e tramite "Public Announcement" della piattaforma MIT secondo il seguente formato predefinito:
 - Oggetto: "EMC START" + orario di partenza, oppure "EMC END" + orario di fine (ad esempio "EMC START 09:00:00").
 - Announcement: gli InstrumentID degli strumenti finanziari coinvolti, separati da ";

9. LIMITI TECNICI ALL'IMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI NEGOZIAZIONE, OTR E DOTAZIONE DI ACCESSO PER GLI OPERATORI

1. Limiti al quantitativo e al controvalore massimo di una proposta di negoziazione

Ai sensi dell'articolo 4.4 del Regolamento, in merito alle proposte di negoziazione, il quantitativo ed il controvalore massimo di strumenti finanziari oggetto di una proposta di negoziazione sono pari al valore indicato per ciascun strumento finanziario nel file MIT 305 (rispettivamente EMS e Max Order Value).

2. OTR

Ai sensi dell'articolo 3.14 comma 3 del Regolamento, EuroTLX stabilisce il limite al rapporto giornaliero tra proposte e contratti conclusi da ciascun Operatore su ciascun strumento finanziario definito sia in termini numerici sia in termini di volume (OTR) sulla base del segmento di negoziazione di appartenenza.

SEGMENTI		INTERMEDIARIO		LIQUIDITY PROVIDER	
		Limite di OTR consentito	Numero minimo di Ordini*	Limite di OTR consentito	Numero minimo di Ordini*
DGS e FGS	in termini numerici	75.000	150.000	150.000	300.000
	in termini di volume	750.000		1.500.000	
DCE e FCE	in termini numerici	4.000	200.000	20.000	400.000
	in termini di volume	20.000.000		100.000.000	
EEQ	in termini numerici	2.000	75.000	10.000	150.000
	in termini di volume	10.000		50.000	
Tutti gli altri Segmenti	in termini numerici	75.000	150.000	150.000	300.000
	in termini di volume	750.000		1.500.000	

* Indica il numero minimo di Ordini su ciascun strumento finanziario per ciascun Operatore al di sotto del quale non sarà considerata una eventuale violazione dell'OTR.

In particolare, l'OTR è calcolato giornalmente secondo le seguenti formule:

OTR in termini numerici	$\frac{\text{Numero totale di Ordini}}{\text{Numero totale di Transazioni}} - 1$
OTR in termini di volume	$\frac{\text{Volume totale degli Ordini}}{\text{Volume totale delle Transazioni}} - 1$

Dove:

- “OTR in termini numerici” indica il limite massimo di immissione di proposte calcolato in termini numerici;
- “OTR in termini di volume” indica il limite massimo di immissione di proposte calcolato in termini di volume;
- “Ordine” indica tutti i messaggi in entrata, inclusi i messaggi di immissione, modifica e cancellazione trasmessi al sistema di negoziazione, relativi ad un ordine o a una quotazione, ad esclusione dei messaggi di annullamento trasmessi successivamente a una perdita di connessione della sede o utilizzo di un meccanismo di arresto del sistema (kill functionality);
- “Transazione” indica un ordine eseguito in tutto o in parte; in assenza di Transazioni, il Numero totale di Transazioni è posto pari a 1;
- “Volume” indica la quantità di strumenti finanziari negoziati ed è espressa in numero di strumenti per i segmenti EEQ, DCE e FCE, in valore nominale nella valuta di negoziazione per gli altri segmenti; in assenza di Transazioni, il Volume totale delle Transazioni è posto pari a 1 per i segmenti EEQ, DCE e FCE, è posto pari al Lotto minimo per gli altri segmenti.

Verrà considerata una violazione dell'OTR da parte di un Operatore su uno specifico strumento finanziario in una giornata di negoziazione il superamento di uno dei due limiti consentiti sopra riportati. Nel caso si verifichi una violazione, EuroTLX notifica all'Operatore la violazione e richiede informazioni ulteriori a supporto dei necessari approfondimenti. EuroTLX può intervenire, secondo quanto previsto dal Regolamento, nel caso in cui l'Operatore violi ripetutamente i limiti sull'OTR.

3. Dotazione di accesso per gli operatori Specialist e gli operatori Market Maker

Ai sensi dell'articolo 3.14, comma 3 del Regolamento, si applicano i seguenti limiti tecnici all'immissione delle proposte di negoziazione a seconda della dotazione di base e delle eventuali dotazioni aggiuntive prescelte dal Liquidity Provider, secondo quanto di seguito indicato:

Comp ID ²	Numero massimo di transazioni per secondo ("tps")
CompID Base	Determinato a seconda della dotazione d'accesso sotto riportata
CompID Standard	+ 50 tps
CompID Advance	+ 150 tps
CompID Double Advance	+ 300 tps

Per gli operatori Specialist e gli operatori Market Maker la dotazione di accesso, determinata su richiesta dell'operatore ed alla fine di ciascun trimestre solare, tiene conto della tipologia e del numero di strumenti su cui l'attività di market making è svolta, secondo le seguenti tabelle:

² Per CompID/User ID si intende la tipologia di collegamento logico ad uno specifico segmento della piattaforma di negoziazione. Il Liquidity Provider comunica il numero di users sui quali distribuire i tps di base e/o acquisiti, tenendo in considerazione la possibilità di assegnare a ciascuno di essi un numero di tps pari a 10, 15, 25 o multipli di 10 o di 25.

- a) Obbligazioni bancarie non eurobond
(strumenti negoziati sui segmenti della piattaforma di negoziazione: DBB, FBB)

Numero strumenti per segmento su cui lo Specialist ha assunto obblighi di sostegno alla liquidità		Numero totale tps per segmento
<i>Da</i>	<i>A</i>	
1	125	10
126	250	25
251	500	50
501	1000	100
> 1000		150

- b) Altri titoli di debito, Altre Obbligazioni (ovvero gli strumenti definiti dal Regolamento come “Sovranazionali/Agency”, “Mercati Emergenti”, “Corporate e Finanziarie” e “Altre Obbligazioni Governative”)
(strumenti negoziati sui segmenti della piattaforma di negoziazione: DCF, FCF)

Numero strumenti per segmento su cui il Liquidity Provider ha assunto obblighi di sostegno alla liquidità		Numero totale tps per segmento
<i>Da</i>	<i>A</i>	
1	50	10
51	125	50
126	200	100
201	400	200
> 400		300

- c) Titoli di Stato (ovvero gli strumenti definiti dal Regolamento come “titoli di Stato Italia”, “titoli di Stato non Italia”, “sovereign”) (strumenti negoziati sui segmenti della piattaforma di negoziazione: DGS, FGS)

Numero strumenti per segmento su cui il Liquidity Provider ha assunto obblighi di sostegno alla liquidità		Numero totale tps per segmento
<i>Da</i>	<i>A</i>	
1	50	25
51	100	50
101	200	75
201	500	200
> 500		250

- d) Azioni, Certificati rappresentativi di Azioni e altri titoli di capitale di rischio: (strumenti negoziati sul segmento della piattaforma di negoziazione EEQ)

Numero strumenti per i quali il Liquidity Provider ha assunto obblighi di sostegno alla liquidità		Numero totale tps per segmento
<i>Da</i>	<i>A</i>	
1	150	25
151	-250	150
251	500	300
> 500		400

- e) Certificates a Leva e Covered warrant plain vanilla, Covered warrant esotici: (strumenti negoziati sui segmenti della piattaforma di negoziazione: DCE, FCE)

Numero strumenti per segmento su cui lo Specialist ha assunto obblighi di sostegno alla liquidità		Numero totale tps per segmento
<i>Da</i>	<i>A</i>	
1	25	25
26	50	50
51	150	150

151	300	200
> 300		250

f) Certificates non a leva
(strumenti negoziati sui segmenti della piattaforma di negoziazione: DCE, FCE)

Numero strumenti per segmento su cui lo Specialist ha assunto obblighi di sostegno alla liquidità		Numero totale tps per segmento
<i>Da</i>	<i>A</i>	
1	50	10
51	150	25
151	300	50
301	600	100
> 600		150

4. *CompID Supervisor*

I CompID Supervisor, eventualmente acquisiti dagli Operatori , oltre alle funzioni di monitoraggio prevedono sia la funzione di Mass Cancellation sia quella di Order Cancellation, con un limite massimo di transazioni per secondo pari a 50 tps ciascuno. Agli Operatori è fatto divieto di utilizzare un CompID Supervisor per effettuare un *Order Modification*.

10. TICK DI NEGOZIAZIONE

Come previsto dalle Linee Guida 4.4 del Regolamento di EuroTLX, i prezzi delle proposte di negoziazione - o agli interessi non vincolanti per il segmento EuroTLX^{Quote} - possono essere multipli di valori (“tick”) che sono stabiliti per ogni strumento finanziario e per ogni seduta di negoziazione in relazione ai prezzi delle proposte inserite e secondo quanto riportato di seguito:

- a) per azioni:
sono applicati i tick definiti dal regolamento delegato (UE) 2017/588, determinati considerando classi di liquidità e range di prezzo delle proposte di negoziazione inserite;
- b) per certificates e covered warrant:

Prezzo delle proposte di negoziazione inserite	Tick
Inferiore o uguale a 0,0029	0,0001
0,0030 – 0,3000	0,0005
0,301 – 1,499	0,001
1,500 – 3,000	0,005
Superiore a 3,00	0,01

- c) per tutti i titoli appartenenti al settore FSG e per i soli titoli di Stato italiani inclusi nel settore DIG:

Classe di vita residua a scadenza	Tick
Vita residua inferiore o uguale a 5 anni	0,001
Vita residua superiore a 5 anni	0,01

- d) per tutti gli altri titoli il tick è pari a 0,01.

I prezzi delle risposte ad una RFQ possono essere multipli del valore (“tick”) 0,0001.

11. OBBLIGHI MINIMI DI QUANTITA' DEI LIQUIDITY PROVIDER

1. Cert-X

Ai sensi degli articoli 6.4 e 6.5 del Regolamento, gli obblighi di quantità minima dei Liquidity Provider che si impegnano a esporre sul segmento Cert-X proposte in acquisto e in vendita, o solo in acquisto, vengono definiti sulla base del prezzo di riferimento dello strumento, rilevato il giorno di mercato aperto antecedente a quello di contrattazione. Nello specifico, la quantità minima da esporre viene calcolata ogni giorno da Borsa Italiana dividendo un controvalore di 5.000 EUR per il prezzo di riferimento dello strumento finanziario del giorno precedente, tenuto conto del tasso di cambio del giorno precedente (ove applicabile). Il quantitativo così ottenuto viene arrotondato al lotto minimo di negoziazione. In ogni caso il quantitativo minimo non può essere inferiore al lotto minimo di negoziazione e non può eccedere il 25% della quantità emessa dello strumento finanziario o 1.000.000 (in numero di strumenti).

2. Bond-X

Ai sensi degli articoli 6.4 e 6.5 del Regolamento, gli obblighi di quantità minima, espressa in valore nominale, dei Liquidity Provider che si impegnano a esporre sul segmento Bond-X proposte in acquisto e in vendita, o solo in acquisto, sono indicati nella seguente tabella. Qualora tale quantità non fosse un multiplo intero del lotto minimo di negoziazione, la stessa va arrotondata al lotto minimo più vicino.

Settore FSCE (titoli di debito in valute differenti da EUR, GBP, USD, AUD, CAD)	Settori DBBP, FBBP, DSCF, FSCF, FSGO, FSS e Segmento DGS - non Italia ("Obbligazioni bancarie non eurobond" plain vanilla, "Sovereign", "Corporate e Finanziarie", "Sovranazionali/Agency", "Titoli di Stato non Italia" differenti da Francia e Germania)	Settori DBBN, FBBN DSEO, FSEO ("Obbligazioni bancarie non eurobond" non plain vanilla, "Mercati Emergenti", "Altre Obbligazioni Governative", e "Altri titoli di debito")
25.000	50.000	25.000

Per i titoli denominati in EUR o USD i suddetti quantitativi sono espressi nelle rispettive valute di denominazione. Per gli strumenti finanziari denominati in valuta diversa da EUR o USD, i quantitativi sopra esposti in EUR sono convertiti nella valuta di denominazione

del titolo applicando il tasso di cambio della BCE del giorno antecedente al 1° aprile e al 1° ottobre di ogni anno. Qualora la quantità così calcolata non fosse un multiplo intero del lotto minimo di negoziazione, la stessa va arrotondata al lotto minimo più vicino.

3. Equity

Ai sensi degli articoli 6.4 e 6.5 del Regolamento, gli obblighi di quantità minima dei Liquidity Provider che si impegnano a esporre sul segmento Equity proposte in acquisto e in vendita, o solo in acquisto, sono comunicati da Borsa Italiana con Avviso di ammissione.

Gli obblighi di quantità minima così calcolati vengono diffusi da Borsa Italiana agli operatori di mercato via ETLX Reference Data File.



borsaitaliana.it